

Codice A1701A

D.D. 2 marzo 2017, n. 194

D.G.R. n. 13-3166 del 18.4.2016. Approvazione delle modalita' di gestione della richiesta di idoneita', o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine.

Vista la L. 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino” che ha abrogato il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, in particolare all’articolo 8, in cui si stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale e che individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito DO).

Visto l’art. 28 della LR n. 14/2006, con cui è stata istituita l’Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe.

Considerato che l’Anagrafe agricola ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati, nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura.

Considerato che lo schedario viticolo regionale, comprendente l’insieme delle superfici vitate iscritte con l’idoneità a produrre vini a denominazione di origine, le altre superfici vitate è parte integrante dell’ Anagrafe agricola del Piemonte.

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, applicativo del D.lgs. n. 61/2010, che stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni per l’iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le procedure amministrative e le relative procedure informatiche in accordo con AGEA coordinamento.

Vista la DGR n. 13-3166 del 18.4.2016, che ha approvato le disposizioni regionali per la gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in riferimento al Reg. (UE) n.1308/13 attraverso procedimenti amministrativi registrati nel SIAP (sistema informativo agricolo piemontese).

Considerato che in particolare al punto 3.12 di tali Disposizioni si stabilisce la necessità da parte del conduttore di richiedere l’idoneità della superficie vitata iscritta a schedario per la produzione e conseguente rivendicazione di vini a DO tramite una dichiarazione e si prevede la verifica di tale idoneità da parte della Regione.

Si ritiene opportuno definire le modalità di gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d’origine. Tali modalità sono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

determina

di approvare le modalità di gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla base della deliberazione n. 13-3166 del 18.4.2016 che ha approvato le disposizioni regionali per la gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in riferimento al Reg. (UE) n.1308/13.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
- Dott. Moreno SOSTER -

Allegato

Gestione della richiesta di idoneità, o della sua variazione, delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine (DO)

L'idoneità tecnico-produttiva riconosciuta per una denominazione primaria ai fini della rivendicazione delle produzioni è valida per tutte le denominazioni d'origine di pari o inferiore livello che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive.

La richiesta di idoneità riguarda uno dei seguenti casi:

- a) superfici vitate già esistenti e iscritte allo schedario senza una idoneità a produrre una denominazione di origine, quindi esclusivamente destinate alla produzione di "vino";
- b) variazione di idoneità da una DO ad un'altra DO;

Nel caso di superfici oggetto di reimpianto e nuovo impianto la dichiarazione è quella prevista per il reimpianto con autorizzazione e per l'impianto con autorizzazione di nuovo impianto secondo le modalità previste nelle disposizioni regionali per la gestione del Potenziale viticolo.

Il conduttore che intende iscrivere allo schedario una superficie idonea alla rivendicazione di una determinata DO (lettera a) o variarne l'idoneità (lettera b) presenta una dichiarazione alla competente Struttura organizzativa temporanea per ambito territoriale della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura (di seguito Ente istruttore), utilizzando la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione Piemonte su "estirpazione e impianto vigneti" nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) accessibile attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/345-estirpazione-e-impianto-vigneti-2>

La fase di presentazione della domanda è completata esclusivamente ad **avvenuta trasmissione della medesima per mezzo della procedura informatica**: nel campo "iter della domanda" lo stato della pratica dovrà risultare: "**trasmessa alla p.a**".

Si ricorda che la sola stampa della dichiarazione non costituisce prova di presentazione della domanda.

Per il conduttore che si avvale dell'assistenza del CAA la stampa della dichiarazione, successiva alla trasmissione, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti, deve essere archiviata dal CAA nel suo fascicolo.

Il conduttore che non si avvale dell'assistenza del CAA deve inviare all'Ente istruttore, successivamente alla trasmissione telematica, la stampa della dichiarazione, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti.

In conformità al parere prot. n. 901-14392, rilasciato in data 13 marzo 2013 dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla necessità di applicare l'imposta di bollo alla dichiarazione del produttore, si precisa che la dichiarazione di variazione di idoneità è esente dall'imposizione di bollo.

La dichiarazione può essere presentata per una o più unità vitate.

La dichiarazione può essere presentata dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno. Come data di presentazione fa fede la data di trasmissione telematica sul portale SIAP.

Tale termine è riferito anche alla richiesta di variazione determinata dall'esito dell'attività ispettiva effettuata dalle strutture di controllo per le denominazioni di origine ai sensi della normativa nazionale vigente.

Allegato

La dichiarazione, una volta trasmessa e presa in carico su SIAP dall'Ente istruttore, aggiorna automaticamente lo schedario viticolo assegnando l'idoneità provvisoria alla superficie vitata. Tale dichiarazione viene accertata entro il 30 settembre di ogni anno. A seguito delle verifiche effettuate dall'Ente istruttore, e in caso di esito positivo, l'idoneità verrà confermata in modo definitivo .
In fase di dichiarazione unica di vendemmia, produzione e rivendicazione, sarà possibile rivendicare le produzioni ottenute da superfici vitate con idoneità ancora in fase provvisoria.